

Allegato B al n,ro 828 di raccolta

STATUTO

TITOLO I

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

É costituita, la società per azioni denominata:

"Glass to Power S.p.A."

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1 La società ha sede legale nel comune di Milano.

2.2 L'indirizzo della società nell'ambito del medesimo comune è comunicato al registro delle imprese con i termini e le modalità previste dall'art. 111-ter disp. att. c.c.

2.3 Possono istituirsi e sopprimersi altrove, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, rappresentanze ed uffici.

ARTICOLO 3 - OGGETTO

3.1 La società ha per oggetto:

a) attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l'energia solare;

b) la consulenza tecnico industriale per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti;

c) la promozione della compravendita dei Prodotti;

d) ogni attività connessa alle precedenti ed in particolare: l'implementazione di una piattaforma e-commerce, la vendita di spazi pubblicitari per l'esposizione commerciale dei Prodotti, la creazione di una aggregazione di utenti, lo studio sui dati informativi sensibili, la gestione della logistica e delle spedizioni; l'organizzazione di eventi su territorio nazionale ed internazionale per la vendita dei Prodotti; l'organizzazione di attività promozionali, sia on-line che off-line, legate al marchio "Glass To Power" o a qualsiasi altro marchio o brevetto di cui la società abbia il diritto di sfruttamento economico.

3.2 La società può compiere, più in generale, tutte le operazioni produttive, commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie che saranno ritenute necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. La società può assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, con o senza deposito, e mandati, acquistare, utilizzare e trasferire brevetti, know-how e altre opere dell'ingegno umano, concedere e ottenere licenze di sfruttamento commerciale, nonché compiere tutte le operazioni commerciali (anche di import-export),

finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero aventi una funzione strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, assumere e concedere finanziamenti, di qualsiasi genere e natura, rilasciare e ricevere fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali. Tutte tali attività debbono essere svolte, non in via prevalente e non nei confronti del pubblico, nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

ARTICOLO 4 - DURATA

4.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2060 e può essere prorogata a norma di legge.

ARTICOLO 5 - LIBRO SOCI - DOMICILIO

5.1 La società tiene, a cura degli amministratori, con le stesse modalità stabilite dalla legge per gli altri libri sociali, il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome e il domicilio dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, le variazioni nelle persone dei soci, nonché, ove comunicato, il loro indirizzo telefax e di posta elettronica, ai fini stabiliti dal presente statuto.

5.2 E' onere del socio comunicare alla società ogni cambiamento del proprio domicilio, nonché, se del caso, dei propri riferimenti telefonici e di telefax e/o di posta elettronica.

5.3 Il trasferimento delle partecipazioni e la costituzione di diritti reali sulle medesime hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci, da eseguirsi a cura degli amministratori a seguito del deposito nel registro delle imprese ai sensi di legge.

TITOLO II

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE - AZIONI -CATEGORIE DI AZIONI

6.1 Il capitale sociale della società è pari ad Euro 360.000,00 (trecentomilasessantamila) e rappresentato da 360.000 (trecentosessantamila) azioni senza valore nominale così suddiviso

n. 18.000 azioni di categoria "A.1";

n. 334.200 azioni di categoria "A"

n. 7.800 azioni di categoria "B";

6.2 Le Azioni hanno le medesime caratteristiche e conferiscono i medesimi diritti, come stabilito dalla legge e dal presente statuto, fatta eccezione per quanto infra indicato.

6.3. Le Azioni "A.1" hanno le seguenti caratteristiche:

- attribuiscono il diritto di recesso ad nutum da esercitarsi dai soci per le sole azioni di categoria

"A.1" da esercitarsi mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno centoottanta giorni;. ;

- sono postergate nella partecipazione alle perdite, tanto in sede di riduzione del capitale per perdite, quanto in sede di liquidazione; resta fermo che la riduzione del capitale per perdite ovvero la riduzione nella restituzione dei conferimenti in esito alla liquidazione, dopo avere causato l'annullamento delle partecipazioni degli altri soci, comporterà - se necessario - anche la riduzione, e, ove del caso, l'annullamento, delle azioni A.1;

- sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari delle azioni di categoria "A.1" e "A" (b) attribuiscono il diritto di prelazione nell'ipotesi di trasferimento di azioni di categoria "A.1" e "A" (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;

6.4 le azioni di categoria "A"

- sono soggette al diritto di prelazione da parte dei titolari di quote di categoria "A.1" e "A" (b) attribuiscono il diritto di prelazione nell'ipotesi di trasferimento di azioni di categoria "A.1" e "A" (c) attribuiscono il diritto di voto nelle delibere assembleari;

6.5 Le Azioni "B" hanno le seguenti caratteristiche:

- non sono soggette e non attribuiscono i diritti di prelazione e sono sprovviste del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

6.6 Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di quote dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in un'assemblea speciale in base a quanto disposto dall'art. 2376 cod. civ. ai fini dello svolgimento delle assemblee speciale valgono le procedure i termini e le condizioni previste per l'assemblea straordinaria generale degli azionisti.

6.7 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 c. 4 del cod. civ. a ciascun socio può essere assegnato un numero di azioni non proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta.

6.8 Le partecipazioni dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto, possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti, sia in sede di costituzione che di modifiche al capitale sociale.

6.9 Qualora lo preveda l'assemblea straordinaria le azioni possono anche essere liberate in natura.

6.10 La Società non emette i titoli rappresentativi le azioni; la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro soci e i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.

TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI - LOCK-UP

7.1 Le azioni sono nominative e liberamente trasferibili fatto salvo per quanto disposto al presente e ai successivi articoli.

7.2 I trasferimenti delle azioni hanno effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci da eseguirsi a cura degli amministratori.

7.3 Il trasferimento delle azioni nonché la costituzione di diritti reali sulle medesime, devono avvenire con l'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo. In caso di loro inosservanza, il trasferimento sarà inefficace verso la società e verso i terzi in genere e l'organo amministrativo della società non darà corso all'iscrizione di detto trasferimento nel libro dei soci, né ad alcuna altra formalità prevista dalla legge in relazione a detto trasferimento.

7.4 Ai sensi del presente statuto per:

(i) "Partecipazioni" o "Partecipazione" o "Titoli" indica le partecipazioni nel capitale sociale della Società, i diritti di opzione su partecipazioni nel capitale sociale della Società, gli altri strumenti finanziari, in qualunque forma costituiti, che attribuiscono il diritto di acquistare o sottoscrivere partecipazioni nel capitale sociale della Società, ora e in futuro possedute dai soci, nonché gli strumenti finanziari in cui - a seguito di una operazione di fusione, trasformazione, scissione, riduzione del capitale, liquidazione di cui sia parte la Società o qualsiasi altra operazione avente sostanzialmente lo stesso effetto o le stesse conseguenze - le quote di partecipazione al capitale sociale della Società si possano essere trasformate;

(i) "trasferire" e/o "trasferimento" si intende qualsiasi negozio inter vivos a titolo oneroso, (ivi inclusi - a titolo esemplificativo - vendita, riporto, permuta, scissione, cessione di ramo d'azienda, conferimento in società, cessione, trasferimento fiduciario, vendita in blocco ed ogni altra forma di disposizione totale o parziale), in forza del quale si consegua, in via diretta o indiretta, anche transitoriamente o a termine (come in esecuzione di contratti di swap, di negozi di prestito titoli o di accordi simili), il risultato del trasferimento a terzi (o dell'acquisto del relativo diritto a trasferire) della proprietà, della titolarità o della disponibilità in tutto o in parte dell'azione, o di altri diritti reali (anche di garanzia), su dette partecipazioni, ovvero sui relativi diritti di opzione, compresa la creazione o costituzione di qualsiasi pegno, vincolo, onere, usufrutto o altro diritto o interessenza.

7.5 le Azioni non possono essere oggetto di trasferimento per atti inter vivos per il periodo di 24 mesi dalla data di costituzione della società.

8.1 Fatto salvo quanto previsto dall'Articolo 7.5 e ad eccezione dei trasferimenti di azione a società, enti o soggetti controllati, direttamente o indirettamente da uno o più soci ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nei casi di trasferimento inter vivos a titolo oneroso delle azioni di partecipazione di categoria "A1" e/o "A" spetta agli altri soci titolari di azioni di categoria "A1" e/o "A" il diritto di prelazione per il relativo acquisto.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel libro dei soci, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società.

Pertanto, il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione rappresentata da azioni "A" e/o "A" dovrà darne comunicazione scritta (denuntiatio) a tutti i soci titolari di azioni di categoria "A1" e "A" risultanti dal libro dei soci mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata inviata al domicilio o all'indirizzo pec di ciascuno di essi indicato nello stesso libro. La denuntiatio deve contenere:

- le generalità del cessionario: qualora il Cessionario agisca in qualità di mandatario, trustee o fiduciario, la denuntiatio dovrà specificare il nome completo e le altre indicazioni necessarie ad identificare il soggetto che sarà, direttamente o indirettamente, il beneficiario effettivo del trasferimento;

- le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto, le modalità di pagamento;

- i termini temporali di stipula dell'atto traslativo. I soci destinatari della denuntiatio possono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la stessa denuntiatio si riferisce, facendo pervenire al socio offerente e al Consiglio di Amministrazione, la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. Detta comunicazione dovrà essere spedita non oltre trenta giorni dalla data di ricezione della denuntiatio.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della Partecipazione di categoria "A.1" e/o "A" da ciascuno di essi posseduta.

Qualora nella denuntiatio sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

8.2 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non la eserciti, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che abbiano già esercitato la prelazione.

Il diritto di prelazione sulle partecipazioni inopstate potrà essere esercitato entro quindici giorni dallo spirare del termine per l'esercizio della prelazione di cui all'articolo 8.1 che precede.

La prelazione deve essere esercitata alle condizioni previste indicate dalla denuntiatio, e per l'intera quota inopstate.

Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

8.3 Qualora, a seguito della procedura di cui sopra, il diritto di prelazione risulti esercitato solo per una parte della partecipazione offerta in vendita, e fermo quanto previsto dall'art. 11 che segue, il Socio Cedente potrà revocare l'offerta contenuta nella denuntiatio, mediante avviso da comunicarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi allo spirare del secondo termine per l'esercizio della prelazione di cui all'articolo 8.2 che precede.

8.4 Qualora il trasferimento: (i) preveda il pagamento di un corrispettivo in tutto o in parte diverso dal denaro, ovvero, (ii) preveda un corrispettivo in denaro il cui ammontare, anche parzialmente, dipenda da, o sia funzionale a, qualsivoglia beneficio diverso dal trasferimento della partecipazione offerta, che il potenziale Cessionario abbia ricevuto o debba ricevere in virtù di altre operazioni commerciali fra lo stesso ed il Socio Cedente, il o i Soci Prelazionari potranno richiedere, in assenza di accordo tra le parti, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della denuntiatio, di deferire la determinazione del valore del corrispettivo della partecipazione trasferenda ad un esperto designato d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede la società.

8.5 Nel caso di nomina di un Esperto ai fini della determinazione del valore del corrispettivo della Partecipazione Trasferenda dovranno essere applicati i principi e la procedura di valutazione della Partecipazione Trasferita di cui all'art. 2437 cod. civ.

8.6 L'Esperto dovrà essere un professionista oppure una società di revisione indipendente, iscritti nel registro dei revisori contabili o nell'albo speciale della Consob.

8.7 Qualora il Socio Cedente non accetti il prezzo calcolato dall'Esperto, potrà revocare l'offerta formulata con la denuntiatio mediante avviso da comunicarsi entro i 15 (quindici) giorni successivi alla comunicazione della relazione di valutazione

dell'Esperto.

8.8 La Partecipazione ceduta dovrà essere trasferita libera da qualsiasi privilegio, onere, gravame o da diritti di terzi, unitamente ai diritti, di qualsivoglia natura a queste connessi, ivi inclusi i diritti ai dividendi che siano deliberati o pagati successivamente alla data dell'eventuale denuntiatio, ed il relativo prezzo dovrà essere corrisposto al momento della formalizzazione della cessione.

ARTICOLO 9 - DIRITTI DI SEGUITO (TAG ALONG)

9.1 Qualora, trascorso il termine di cui al punto 7.5, venga inviata da uno o più soci Cedenti Denuntiatio con la precisazione di avere ricevuto un'offerta da parte di terzi ("Acquirente Tag Along") per l'acquisto di una partecipazione superiore all'80% (ottanta per cento) del capitale e:

(i) non si verifica l'ipotesi di cui all'Articolo 8.3 e 8.7 (revoca della denuntiatio);

(ii) si verifichi un'ipotesi di cui alla lettera (b) oppure alla lettera (c) dell'Articolo 11.1, (ipotesi in cui la prelazione di cui all'Articolo 8 si intende come non esercitata);

prima del perfezionamento del relativo trasferimento, dovrà essere dato corso alla procedura di cui al presente Articolo 9.

9.2 Entro 30 giorni dalla ricezione della denuntiatio il Socio Prelazionario avrà il diritto, ma non l'obbligo, di vendere all'Acquirente Tag Along la propria partecipazione detenuta nella società, previo invio di una comunicazione scritta al Socio Cedente ("Comunicazione di Tag Along"). Il Socio Cedente avrà l'obbligo di fare acquistare dall'Acquirente Tag Along l'intera partecipazione del Socio Prelazionario, agli stessi termini e condizioni applicabili al Socio Cedente come indicati nella Denuntiatio, incluso il prezzo in contanti calcolato proporzionalmente a quello della Partecipazione Trasferenda.

9.3 Il Trasferimento della Partecipazione Trasferenda e della partecipazione del Socio Uscente Prelazionario ai sensi del presente Articolo, saranno perfezionati come un'unica ed unitaria operazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Socio Cedente della Comunicazione di Tag Along o di ottenimento di eventuali autorizzazioni o permessi, ove necessari, dell'autorità antitrust o altre autorità regolamentari.

9.4 Se la Comunicazione di Tag Along non è inviata dal Socio Prelazionario entro il termine indicato all'articolo 9.2, si considererà che questi abbia definitivamente rinunciato ad esercitare il diritto di covendita di cui al presente Articolo in relazione al prospettato trasferimento e il Socio Cedente sarà libero di trasferire all'Acquirente Tag Along la Partecipazione

Trasferenda.

9.5 Qualora l'Acquirente Tag Along non intendesse acquistare anche le partecipazioni detenute dagli altri soci, il Socio Cedente non potrà trasferire la propria partecipazione.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO DI CO-VENDITA

10.1 Nel caso in cui, un terzo acquirente intendesse acquistare l'intero capitale sociale e i soci che rappresentano almeno l'80% (ottanta per cento) del capitale sociale fossero disponibili ad effettuare tale cessione (i Soci di Maggioranza), qualsivoglia altro Socio dovrà vendere la propria Partecipazione al prospettato terzo acquirente qualora richiesto dai soci di Maggioranza mediante apposita comunicazione da inviare ai soci di minoranza mediante posta elettronica certificata o raccomandata AR.

10.2 Per terzo acquirente si intende un offerente, persona fisica o giuridica, del tutto indipendente e svincolata da qualsivoglia rapporto, diretto o indiretto, con i soci cedenti.

10.3 i soci di minoranza assumono l'obbligo nei confronti dei Soci di Maggioranza - di trasferire al proposto cessionario, insieme ai titoli oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 10.1(a), anche tutti i (e non solo una parte dei) propri Titoli: (i) ai medesimi termini e condizioni ai quali verrebbero ceduti i Titoli dei soci di maggioranza; e (ii) a fronte del contestuale pagamento a favore del socio di minoranza del medesimo prezzo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 10.2.

(b) Il diritto di Co - Vendita dovrà essere esercitato dal socio di maggioranza mediante lettera raccomandata A.R. spedita al socio di minoranza (e per conoscenza al presidente del consiglio di amministrazione della Società) entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo previsto dai precedenti paragrafi per l'esercizio da parte del socio di minoranza del diritto di prelazione o del diritto di Tag-along, a pena di decadenza del relativo diritto, restando in ogni caso inteso che il diritto di Co Vendita potrà ritenersi validamente esercitato solo qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario per l'acquisto dei titoli oggetto della comunicazione di cui al paragrafo 10.2 (a) non sia inferiore al corrispettivo determinato sulla base del valore economico della Società calcolato - alla data di esercizio del diritto di Co Vendita, secondo i criteri di cui all'art. 2437 cod. civ. e senza applicare alcuno sconto di minoranza - dall'esperto indipendente nominato, a seguito dell'esercizio del diritto di Co Vendita, congiuntamente dai soci di maggioranza e dal socio di minoranza o, in difetto di

accordo, dal presidente del Tribunale di Milano su ricorso del socio più diligente.

(c) Qualora il corrispettivo offerto dal proposto cessionario sia di natura diversa dal denaro (e il relativo controvalore non sia stato ancora accertato dai soci), si applica mutatis mutandis quanto sopra previsto all'art. 8.4 e l'esperto nominato secondo quanto previsto al paragrafo , provvederà, ai fini del rilascio della sua determinazione, anche al calcolo di tale controvalore in denaro.

ARTICOLO 11- GRADIMENTO

11.1 Nel caso in cui:

(a) sia superato il periodo di cui all'Articolo 7.5;

(b) nessun Socio Prelazionario abbia esercitato il diritto di prelazione nel termine di cui all'Articolo 8; ovvero

(c) i diritti di prelazione complessivamente esercitati dai Soci Prelazionari non riguardino l'intera Partecipazione Trasferenda, e non sia stata esercitata dal Socio Cedente la facoltà di revoca di cui agli Art. 8.3, e residui pertanto anche solo una parte di detta Partecipazione Trasferita,

(d) la Partecipazione Trasferenda sia oggetto di donazione:

la prelazione di cui all'Articolo 8 si intenderà come non esercitata da alcuno dei Soci Prelazionari ed il Socio Cedente potrà trasferire l'intera (e non meno dell'intera) Partecipazione Trasferenda al Cessionario ad un prezzo non inferiore a quello specificato nella Denuntiatio, a condizione che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

(i) il trasferimento della partecipazione sia perfezionato nei 180 (centottanta) giorni successivi alla Denuntiatio;

(ii) i soci rappresentanti almeno il 40% (quaranta per cento) del capitale della società abbiano comunicato per iscritto al Socio Cedente ed al Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, il proprio gradimento del cessionario quando questi, qualunque forma giuridica rivesta, svolga, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società controllanti o controllate, attività in concorrenza con quella della società. La comunicazione di gradimento deve pervenire al più tardi entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del Secondo Termine di Accettazione di cui all'Articolo 8.2 (ove applicabile). In mancanza del gradimento di almeno il 40% dei soci lo stesso si intenderà negato. Al fine del computo della percentuale prevista dal presente comma, non sarà incluso il consenso implicito del socio cedente;

(iii) il potenziale Cessionario possieda mezzi

finanziari sufficienti per eseguire le propri obbligazioni ai sensi del presente statuto e per il conseguimento dello scopo sociale sulla base dei budget, dei business plan e piani industriali esistenti al momento della prospettata cessione;

(iv) il Socio Cedente abbia inviato agli altri soci ed al Consiglio di Amministrazione, unitamente alla Denuntiatio, una dichiarazione scritta del potenziale Cessionario nella quale questi irrevocabilmente dichiara, alla sola condizione che il trasferimento della Partecipazione Trasferenda si perfezioni a suo favore secondo i termini e le condizioni indicate nella suddetta comunicazione, di divenire parte del, e a subentrare in tutte le obbligazioni del Socio Cedente in relazione al, patto parasociale denominato "Patto Parasociale" depositato presso la società entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni dalla costituzione della società e conservato a cura del Consiglio di Amministrazione;

(v) per il caso in cui, per effetto del trasferimento della Partecipazione Trasferenda, il Socio Cedente cessi di essere socio della società, quest'ultimo abbia inviato agli altri soci e per conoscenza anche al Consiglio di Amministrazione della società, unitamente alla Denuntiatio, una copia dell'accordo tra il Socio Cedente ed il potenziale Cessionario in virtù del quale, alla sola condizione che il trasferimento della partecipazione si perfezioni a favore del secondo, ai sensi dei termini e delle condizioni indicati nella Denuntiatio, il Socio Cedente ceda al potenziale Cessionario e il potenziale Cessionario acquisti, ogni credito per finanziamento che il Socio Cedente vanti nei confronti della società.

ARTICOLO 12 -VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI ALLA SOCIETÀ

La società può acquisire dai soci versamenti e finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto della normativa al tempo vigente.

ARTICOLO 13 - OBBLIGAZIONI STRUMENTI FINANZIARI

13.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazione non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'art. 2420 ter c.c.

13.2 L'assemblea dei soci può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi con esclusione del diritto di voto nell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 14 - RECESSO DEL SOCIO

14.1 Il recesso è consentito nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto anche in maniera parziale rispetto alle partecipazioni possedute.

14.2 Il diritto di recesso può essere esercitato mediante lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera che legittima il recesso o dalla trascrizione della decisione che legittima il recesso nel relativo libro, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti il procedimento e della partecipazione posseduta.

14.3 Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una delibera, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui il fatto si è verificato. Dalla comunicazione del Consiglio di Amministrazione decorreranno i termini per la comunicazione di recesso del socio.

14.4 Il recesso deve essere esercitato dal socio recedente per l'intera partecipazione posseduta. Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

14.5 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro 90 (novanta) giorni dalla delibera o dal fatto di cui sopra, la società revoca la delibera che lo legittima o annulla gli effetti del fatto che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

14.6 Nell'ipotesi in cui i soggetti che congiuntamente o disgiuntamente, dispongono, direttamente o indirettamente, anche tramite patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria ovvero dispongono di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria (il Socio di Controllo") trasferiscano il controllo a terzi è attribuito ai rimanenti soci il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità previste dalla legge e dal presente statuto. Il diritto di recesso di cui al presente comma potrà essere esercitato entro il termine finale del 1° ottobre 2021.

TITOLO III

DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 15 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

15.1 L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

15.2 La convocazione dell'assemblea è effettuata con avviso spedito ai soci aventi diritto di voto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza mediante lettera raccomandata ovvero telefax o posta elettronica, all'indirizzo risultante dal libro dei soci. L'avviso di convocazione dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (in prima e in eventuali ulteriori convocazioni) e l'elenco degli

argomenti da trattare.

15.3 L'assemblea dei soci può essere convocata presso la sede sociale o altrove in Italia o in Europa.

15.4 In mancanza di formale convocazione avvenuta nei modi stabiliti, qualora nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'assemblea risulterà regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci titolari del diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo. Tale regolarità costitutiva dovrà risultare da dichiarazione sottoscritta dal presidente dell'assemblea nell'apposito verbale.

ARTICOLO 16 - INTERVENTO E RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

16.1 Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci titolari di azioni di categoria A1 e A. Il socio non in regola con i versamenti o con le garanzie, eventualmente richiesti o dovuti, non può partecipare alle decisioni dei soci.

16.2 I soci possono farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta consegnata, o trasmessa anche mediante telefax o e-mail, al delegato per ogni singola assemblea. La delega non può essere rilasciata ai membri del Consiglio di Amministrazione, all'organo di vigilanza, al revisore o ai dipendenti della società.

16.3 Le Assemblee potranno svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso è necessario che:

(a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente dell'assemblea;

(b) sia consentito al presidente dell'assemblea di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

16.4 Alle predette condizioni l'assemblea si intende riunita nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario dell'assemblea.

ARTICOLO 17 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

17.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di loro mancanza o rinuncia, da una persona designata dall'assemblea stessa.

17.2 Delle riunioni assembleari si redige un verbale a cura del segretario, designato dall'assemblea stessa, e

sottoscritto da lui stesso oltre che dal Presidente.

17.3 Nei casi di legge e quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, il verbale è redatto da un notaio. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

ARTICOLO 18 - TERMINE DI CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE

18.1. L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.2 Quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società e quando la società sia tenuta al consolidamento del bilancio, il termine di cui al precedente comma può essere prorogato fino a non oltre 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

18.3 L'assemblea è convocata, inoltre, ogni qualvolta occorra una deliberazione ad essa riservata dalla legge o dallo statuto sociale.

ARTICOLO 20 -QUORUM (COSTITUTIVI E DELIBERATIVI) DELLE DECISIONI DEI SOCI

20.1 Per la costituzione e le deliberazioni dell'Assemblea si applicano i quorum infra indicati facendo avvertenza che ai fini del calcolo dei quorum richiesti si computa il numero dei voti spettante alle azioni e non il numero delle azioni o la parte di capitale da essa rappresentata. Possono partecipare all'assemblea dei soci solo i titolari di azioni per il quale è previsto il diritto di voto.

20.1 L'assemblea è regolarmente costituita sia in prima che in ogni successiva convocazione quando è rappresentato almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con il voto favorevole di un numero di soci che rappresenta almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, salvo per quanto riguarda le delibere obbligatorie per legge, quali ad esempio quelle di cui all'art. 2479 nonché 2482 bis e 2482 ter cod. civ., nel qual caso, i quorum costitutivi e deliberativi sono quelli previsti dalla legge;

20.3 In deroga alle disposizioni che precedono, le deliberazioni dell'assemblea o altre decisioni dei soci relative agli argomenti di seguito indicati potranno essere adottate solo:

con il voto favorevole di almeno il 80% (ottanta per cento) del capitale sociale della società:

(a) modifiche al presente statuto, ad eccezione di quelle relative al capitale sociale;

(c) approvazione di progetti di fusione o di scissione

(d) distribuzioni di dividendi;

(e) liquidazione volontaria della società;

(f) approvazione di piani di "stock option" e/o ogni forma di aumenti di capitale riservato a dipendenti e/o

amministratori e/o collaboratori della Società;

(g) determinazione di ogni forma di compenso parziaria o complessiva dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

ARTICOLO 21 - ASSEMBLEA DEI SOCI - VERBALIZZAZIONE

21.1 Le decisioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

22.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di amministratori compreso tra 3 (tre) e 15 (quindici), in base alla decisione dei soci al momento della relativa nomina.

22.2 I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non soci e rimangono in carica per il periodo fissato all'atto della loro nomina e comunque non oltre i tre esercizi e sono rieleggibili. I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa applicabile per lo svolgimento delle attività sociali.

22.3 Essi decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

22.4 Quando è istituito il Consiglio di Amministrazione, qualora uno o più membri del Consiglio (ma non la maggioranza dei membri del Consiglio stesso) cessino dal proprio incarico prima della scadenza del mandato, gli amministratori rimasti provvedono alla sostituzione mediante cooptazione; l'amministratore o gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

22.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, elegge tra i suoi membri il presidente e può altresì nominare un vice-presidente.

22.6 Agli amministratori si applica il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 cod. civ. Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 cod. civ.

ARTICOLO 23 - CONVOCAZIONE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

23.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce

tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta al presidente da un amministratore o dal sindaco unico se nominato. Il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato anche per iniziativa dei singoli amministratori, qualora il presidente non vi provveda.

23.2 La convocazione dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco delle materie da trattare e potrà essere effettuata alternativamente a mezzo raccomandata, fax o posta elettronica. La convocazione dovrà essere inoltrata almeno 5 (cinque) giorni prima a ciascun amministratore, salvo i casi di urgenza, nei quali il Consiglio di Amministrazione potrà essere convocato con almeno 2 (due) giorni di preavviso.

23.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, tramite audioconferenza e/o videoconferenza. In tal caso è necessario che:

(a) tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente della riunione;

(b) sia consentito al presidente della riunione di regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione, visionare, ricevere e trattare la relativa documentazione e partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; e

(e) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

23.4 Il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano l'amministratore che presiede la riunione e il soggetto verbalizzante.

ARTICOLO 24 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

24.1 Per il raggiungimento e l'attuazione degli scopi sociali, il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione o limitazione di sorta, salvo quelli che la legge od il presente statuto riservino alla competenza dell'assemblea.

24.2 Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

24.3 Il Consiglio di Amministrazione può nominare direttori, institori o procuratori speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti,

determinandone i poteri.

ARTICOLO 25 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - CONSULTAZIONE SCRITTA - CONSENSO SCRITTO

25.1 Le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. In mancanza di convocazione le riunioni del consiglio sono validamente costituite con la presenza di tutti gli amministratori e del sindaco unico, se nominato.

25.2 Le delibere ed altre decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

25.3 Le delibere ed altre decisioni relative alle seguenti materie dovranno essere adottate con metodo collegiale e si riterranno approvate solo con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti dell'intero Consiglio di Amministrazione; non potranno formare oggetto di delega di poteri:

(a) la determinazione del compenso ai dirigenti della società;

(b) gli accordi transattivi o componimenti di controversie aventi valore eccedente Euro 250.000,00;

(c) i contratti con parti correlate ai soci;

(d) conclusione, modifica o cessazione di qualsiasi contratto od operazioni di valore superiore a Euro 250.000,00 ciascuna, aventi ad oggetto, a mero titolo esemplificativo, vendita, trasferimento, locazione, cessione o altro atto di disposizione di una parte sostanziale dell'azienda, di beni immobili o mobili, di beni immateriali, nonché qualsiasi vendita di elementi dell'attivo al di fuori della gestione degli affari di ordinaria amministrazione;

(e) operazioni di valore superiore ad Euro 250.000,00 ciascuna, aventi ad oggetto la costituzione di qualsiasi gravame (esclusi i privilegi legali) sui beni della Società; richiesta o concessione di fidejussioni, garanzie, depositi o cauzioni a terzi; richiesta o concessione di prestiti o altre linee di credito; modifica delle condizioni applicabili ai prestiti richiesti o concessi a terzi;

(f) costituzione di filiali, succursali o uffici di rappresentanza;

(g) acquisizione, vendita o conferimento di un'azienda (o parte sostanziale di un'azienda) o di una partecipazione in qualsiasi società;

(h) qualsiasi accordo di partnership, joint-venture o raggruppamento temporaneo di imprese o altro analogo contratto con terzi;

(i) designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione delle società controllate (intendendosi il termine "controllo" con riferimento all'art. 2359,

comma 1, c.c.).

25.4 In caso di parità dei voti il voto espresso dal Presidente o in sua assenza dall'Amministratore Delegato, se nominato, valgono doppio.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritte sul libro delle decisioni degli amministratori e firmate dal presidente e dal segretario.

25.5 Il consiglio è presieduto dal presidente o, in caso di sua assenza o di riunione consiliare con intervenuti dislocati in più luoghi, dall'amministratore designato dai partecipanti.

ARTICOLO 26 - RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA SOCIETÀ

26.1 La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, per questi ultimi se nominati e nell'ambito dei poteri loro conferiti.

26.2 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ARTICOLO 27 - COMPENSO E RIMBORSO SPESE DEGLI AMMINISTRATORI

27.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci possono essere attribuiti agli stessi compensi e partecipazioni agli utili.

27.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del sindaco unico, se nominato.

27.3 I soci possono determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche ed attribuire agli amministratori un'indennità di fine mandato.

27.4 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che gli amministratori vi abbiano rinunciato.

TITOLO V

ARTICOLO 28 - COLLEGIO SINDACALE

28.1 Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti nominati con decisione dell'assemblea dei soci, che provvede anche alla designazione del Presidente (nel rispetto di quanto di seguito indicato) ed alla determinazione del compenso spettante ai sindaci effettivi.

28.2 La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Nel rispetto dell'articolo 2409-bis, comma 2, del codice civile, l'assemblea può attribuire al collegio sindacale la funzione di revisione legale dei conti, in tal caso il

collegio sindacale è interamente costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 29 - CONSIGLIO SCIENTIFICO

29.1 In considerazione dell'elevato contenuto scientifico-tecnologico ed innovativo dell'attività sociale, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la costituzione di un Consiglio Scientifico composto da due a dieci membri scelti fra persone, anche esterne alla società, di comprovata esperienza e professionalità in ambito scientifico, tecnico e di ricerca correlato allo sviluppo dei brevetti di cui la società diverrà licenziataria e/o titolare. Del Consiglio Scientifico sarà membro di diritto l'Amministratore Delegato della società, se nominato, ovvero, in difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che fungeranno da Segretario del Consiglio Scientifico.

29.2 Al Consiglio Scientifico sono demandate funzioni di coordinamento scientifico tecnico, indirizzo e supervisione dell'attività di sviluppo e ricerca effettuata dalla società. Al Consiglio Scientifico è demandata anche funzione consultiva in favore del Consiglio di Amministrazione, allorché questo lo ritenga opportuno.

29.3 La durata del Consiglio Scientifico coinciderà con quella dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 30 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SCIENTIFICO

30.1. Le riunioni del Consiglio Scientifico verranno convocate senza particolari formalità almeno due volte l'anno, e, comunque su richiesta del Consiglio di Amministrazione ovvero quando almeno due membri del Consiglio Scientifico lo richiedano.

30.2 Il Segretario farà constare il tenore delle riunioni da apposito verbale.

30.3 La carica di membro del Consiglio Scientifico sarà gratuita, salva la previsione di un gettone di presenza determinato dal Consiglio di Amministrazione per i soli membri esterni.

TITOLO VI

BILANCIO - RIPARTO UTILI

ARTICOLO 31 - BILANCIO

31.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

31.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio a norma di legge.

31.3 Il bilancio è presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; può essere presentato entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale nei casi consentiti dalla legge.

ARTICOLO 32 - RIPARTO UTILI

32.1 Gli utili netti, dopo aver prelevato una somma non

inferiore al 5% (cinque per cento) per la riserva legale (fino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale), vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo che con decisione dei soci non stabilisca diversamente e ferme le ulteriori previsioni di legge.

TITOLO VII

SCIoglimento - COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI - RINVIO

ARTICOLO 33 - SCIoglimento

33.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

ARTICOLO 34 - COMUNICAZIONE DEI PATTI PARASOCIALI

34.1 Ai sensi e per gli effetti e nei limiti di quanto disposto nell'allegato 1 della delibera Consob 18592 del 26 giugno 2013 e s.m.i. in caso di esistenza o nuova sottoscrizione di patti parasociali i soci si impegnano a rendere disponibile all'organo amministrativo una copia integrale dei patti parasociali sottoscritti affinché gli stessi vengano pubblicati sul sito internet della Società.

ARTICOLO 35 - RINVIO

35.1 Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.

Per allegazione:

Francesco Meinardi

Lorenzo Colizzi

E' copia conforme all'originale.

Milano, 5 aprile 2018.